

## PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA

Il CLIENTE, come di seguito identificato, propone a TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL, con sede legale a Silandro, Via Principale 120, Codice fiscale e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bolzano 02482090210, capitale sociale Euro 4.750.000.- , interamente versato (di seguito denominata anche "FORNITORE DI CALORE" o "TELERISCALDAMENTO SILANDRO"), di concludere un CONTRATTO per la fornitura di energia termica, per il seguente punto d'allacciamento, secondo le condizioni indicate nella presente "PROPOSTA DI CONTRATTO per la fornitura di energia termica" (di seguito denominata anche "PROPOSTA DI CONTRATTO" o "CONTRATTO"), nonché secondo le "Condizioni generali" (allegato A) e "Condizioni economiche" (allegato B). La presente PROPOSTA DI CONTRATTO si considera irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 c.c., per un periodo pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sottoscrizione.

Nonostante ciò, il CLIENTE che rientra nella definizione di consumatore di cui al Decreto Legislativo (D.lgs.) n. 206/2005 può revocare la PROPOSTA DI CONTRATTO entro 14 (quattordici) giorni dalla data dell'accettazione della proposta stessa da parte di TELERISCALDAMENTO SILANDRO. La relativa comunicazione deve essere inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di TELERISCALDAMENTO SILANDRO.

### DATI DEL CLIENTE

DENOMINAZIONE CLIENTE		P. IVA / COD. FISC.
SEDE LEGALE NEL COMUNE		CAP
VIA		N.
TEL.	FAX	
LEGALE RAPPRESENTANTE	PERSONA DI RIFERIMENTO	TEL.CELL.
E-MAIL	PEC MAIL	

### INDIRIZZO FATTURA\*

DENOMINAZIONE INDIRIZZO	
VIA	N.
COMUNE	CAP

\* compilare solo se diverso da quello indicato nella sezione dati del Cliente

### INDIRIZZO DELLA SOTTOSTAZIONE D'UTENZA

VIA	N.
COMUNE	CAP

\* compilare solo se diverso dai dati del Cliente

### DATI TECNICI DELLA SOTTOSTAZIONE D'UTENZA

POTENZA CONTRATTUALE	IDENTIFICATIVO SOTTOSTAZIONE
----------------------	------------------------------

### AUTODICHIARAZIONE

Il cliente dichiara che l'immobile oggetto della proposta contrattuale è in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e che lo stesso rientra nella sua legittima disponibilità, sollevando Teleriscaldamento Silandro da ogni responsabilità rispetto a pretese di terzi al riguardo.

### INDIRIZZO PER INVIO COMUNICAZIONI

Il CLIENTE autorizza Teleriscaldamento Silandro a inviare tutte le comunicazioni riguardanti l'emissione di fatture ed inerenti al presente CONTRATTO al sotto indicato indirizzo E-mail o PEC:

INDIRIZZO E-MAIL o PEC

→ \_\_\_\_\_ **DATA** → \_\_\_\_\_ **IL CLIENTE**

Il CLIENTE dichiara esplicitamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c.\*, di aver preso atto, di esserne a conoscenza e di accettare gli allegati A ("Condizioni Generali") e B ("Condizioni economiche"). Dichiara inoltre di conoscere e di accettare le condizioni contrattuali previste negli artt. 3.2 ("impegni del FORNITORE DI CALORE e del CLIENTE riguardo alla fornitura con diritto di esclusiva in favore del FORNITORE DI CALORE"), 4.4 ("dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e obbligo di manleva"), 4.5 ("dichiarazione idoneità fluido e addebito spese"), 6.1 ("Interruzione della fornitura per forza maggiore"), 6.3 ("Obblighi del CLIENTE nel caso di sospensione prolungata"), 6.4 ("Interruzione per lavori"), 6.5 ("Sospensione della fornitura per inadempimento contrattuale"), 6.6 ("Esclusione risarcimento"), 7.3 ("Limite di proprietà e costi"), 7.4 ("Accessibilità"), 8.2 ("Tipologia del contatore e manipolazione"), 8.3 ("Ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento"), 8.4 ("Contestazioni sulla misurazione"), 11.4 ("Termine di pagamento"), 11.5 ("Interessi di mora e comunicazione dell'avvenuto pagamento"), 11.6 ("Reclami"), 12.1 ("SEPA o cauzione"), 12.2 ("Integrazione della cauzione"), 13.3 ("Durata del contratto"), 13.4 ("Obbligo di disdetta"), 13.5 ("cessazione del contratto"), 13.6 ("cessione del contratto da parte del FORNITORE DI CALORE"), 14.1 ("Risoluzione immediata del contratto"), 14.2 ("Recesso del FORNITORE DI CALORE"), 14.5 ("Recesso del CLIENTE Consumatore"), 14.6 ("Recesso del CLIENTE non consumatore"), 14.7 ("Modalità di recesso"), 16.1 ("Responsabilità del FORNITORE DI CALORE"), 17.1 ("Domicilio"), 17.2 ("Foro competente esclusivo"), 18.1 ("modifica unilaterale del contratto da parte del FORNITORE DI CALORE") 18.3 ("forma scritta"), dell'allegato A ("condizioni generali"), nonché negli artt. 1.3 ("aggiornamento del prezzo dell'energia termica"), 1.4 ("modifiche retroattive delle condizioni economiche"), 1.5 ("fatturazione di una quantità minima di energia annua pari a 300 kWh per ogni kW di potenza contrattuale" [non presente per i teleriscaldamenti di Silandro, Bolzano, Merano]) 2 ("struttura del prezzo"), 3 ("Periodo di validità e aggiornamento del prezzo base e della quota fissa" [non presente per i teleriscaldamenti di Silandro, Chiusa, Lazfons e Sesto]), 4 ("durata del contratto"), dell'allegato B ("condizioni economiche"), sulle quali è stata richiamata la sua attenzione.

→ \_\_\_\_\_ **DATA** → \_\_\_\_\_ **IL CLIENTE**

## ALLEGATO A

### CONDIZIONI GENERALI

**Premesso che,**

- TELERISCALDAMENTO SILANDRO (di seguito indicato anche come "FORNITORE DI CALORE") gestisce la rete di teleriscaldamento locale;
- l'edificio o unità abitativa nel quale dovrà essere fornita l'energia termica (di seguito indicato anche "IMMOBILE DEL CONTRATTO") risulta già allacciato alla rete di teleriscaldamento del FORNITORE DI CALORE ed è dotato di una sottostazione d'utenza;
- il CLIENTE desidera attivare la fornitura di energia termica per L'IMMOBILE DEL CONTRATTO già allacciato alla rete di teleriscaldamento.

**Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue:**

#### Articolo 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale, integrante ed indivisibile del presente CONTRATTO. In tal senso le parti contrattuali dichiarano espressamente di aver preso visione e conoscenza del presente allegato A ("condizioni generali") e dell'allegato B ("condizioni economiche") nonché di accettare le condizioni ivi contenute.

#### Articolo 2 - Definizioni

**Energia termica:** energia fornita dal FORNITORE DI CALORE sotto forma di acqua calda;

**Cliente:** persona fisica o giuridica che acquista l'energia termica;

**Rete di Teleriscaldamento:** insieme delle condotte per il trasporto dell'energia termica dalla centrale di produzione alle sottostazioni d'utenza;

**Sottostazioni d'utenza:** insieme assemblato dello scambiatore di calore, delle valvole d'intercettazione poste all'arrivo delle condotte di derivazione dalla rete principale all'interno dell'edificio, delle apparecchiature e dei dispositivi necessari ad assicurare che il prelievo e la misura dell'energia termica erogata avvengano secondo le quantità e le modalità contrattuali, fino al punto di consegna dell'energia termica.

**Impianto di allacciamento (di seguito Impianto):** l'insieme delle tubazioni di allacciamento lato primario (tubazione di mandata e di ritorno e cavi per la trasmissione dei dati) tra le tubazioni principali della rete di teleriscaldamento e la sottostazione d'utenza, nonché la sottostazione d'utenza stessa;

**Temperatura di mandata:** si intende la temperatura misurata sulla parte di mandata del circuito primario;

**Temperatura di ritorno:** si intende la temperatura misurata sulla parte di ritorno del circuito primario;

**Punto di consegna dell'energia termica:** è il punto di confine tra l'IMPIANTO del FORNITORE DI CALORE e l'impianto secondario del CLIENTE, dove il FORNITORE DI CALORE consegna l'energia termica per la fornitura al CLIENTE. Detto punto di consegna dell'energia termica definisce le rispettive competenze dei due soggetti sopra nominati e si trova immediatamente a valle delle giunzioni filettate lato secondario dello scambiatore di calore.

**Impianto secondario del CLIENTE:** tutte le parti di impianto di proprietà e di competenza del CLIENTE che si trovano a valle del punto di consegna dell'energia termica.

#### Articolo 3 - Oggetto del CONTRATTO

3.1 La presente PROPOSTA DI CONTRATTO ha per oggetto le condizioni generali ed economiche per la

fornitura di energia termica per l'IMMOBILE DEL CONTRATTO indicato nella proposta del CLIENTE.

3.2 Con l'accettazione della PROPOSTA CONTRATTUALE il FORNITORE DI CALORE si impegna a fornire all'IMMOBILE DEL CONTRATTO energia termica per il riscaldamento e/o per usi igienico-sanitari alle condizioni indicate nel presente CONTRATTO. La potenza contrattuale non può essere superiore alla potenza della sottostazione indicata nell'impegno di allacciamento. Con l'accettazione della PROPOSTA CONTRATTUALE da parte del FORNITORE DI CALORE il CLIENTE s'impegna ad acquistare l'energia termica necessaria per l'IMMOBILE DEL CONTRATTO esclusivamente dal FORNITORE DI CALORE. L'obbligo vale ininterrottamente per l'intera durata del CONTRATTO, dalla messa in esercizio dell'IMPIANTO, fatto salvo il consumo di riserve energetiche già in possesso del CLIENTE. Per l'osservanza di tale obbligo il CLIENTE permette al FORNITORE DI CALORE di adottare, eventualmente per l'impianto di riscaldamento esistente, idonee misure preventive, volte ad evitare, per la durata del CONTRATTO, la sua messa in esercizio. L'utilizzo di impianti supplementari, che portino a lungo termine ad una notevole riduzione dell'acquisto di energia termica dal FORNITORE DI CALORE (ad esempio riscaldamento centralizzato a gasolio, gas oppure legna), necessita di un accordo preventivo in forma scritta con il FORNITORE DI CALORE. Dalla summenzionata disposizione è comunque esclusa la riduzione del consumo di energia termica ottenuta con il risparmio energetico, risanamento energetico, la produzione di acqua calda da energia alternativa nell'ambito della produzione di acqua calda (ad esempio pannelli solari o pompe di calore), così come il temporaneo utilizzo di una stufa a legna (in maiolica o tradizionale) e/o di un forno tradizionale. Il CLIENTE, nel caso di consumi ridotti per una delle suelencate cause, ha l'obbligo di avvisare preventivamente in forma scritta il FORNITORE DI CALORE.

#### **Articolo 4 - Obblighi del CLIENTE**

4.1 Il CLIENTE s'impegna a permettere al FORNITORE DI CALORE o a persone da esso incaricate di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all'IMPIANTO su terreni, fondi o immobili di sua proprietà o di cui ha la legittima disponibilità e a consentirne l'accesso anche con mezzi motorizzati.

4.2 Le apparecchiature del CLIENTE devono rispettare le norme di legge vigenti ed avere caratteristiche tali da evitare danni all'IMPIANTO e alla rete di teleriscaldamento del FORNITORE DI CALORE.

4.3 Il CLIENTE, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, dovrà fornire l'alimentazione elettrica alla sottostazione. Il CLIENTE non può interrompere l'alimentazione elettrica della sottostazione senza il consenso del FORNITORE DI CALORE.

4.4 Il CLIENTE dichiara che l'impianto elettrico per la fornitura dell'energia elettrica di cui al comma precedente è conforme alla normativa vigente e che è stata rilasciata, da un tecnico abilitato la relativa dichiarazione di conformità, che il CLIENTE, a suo esclusivo onere e carico, metterà a disposizione del FORNITORE DI CALORE qualora richiesta. Il CLIENTE manleverà il FORNITORE DI CALORE da ogni responsabilità derivante dalla non conformità dell'impianto elettrico alla normativa vigente.

4.5 È onere del CLIENTE accertarsi e garantire che il fluido presente nelle tubazioni del proprio impianto secondario sia idoneo ai sensi del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e che quindi non provochi danni allo scambiatore di calore del FORNITORE DI CALORE il quale, in caso contrario, si riserva la facoltà di addebitare al CLIENTE i costi sostenuti per la manutenzione e/o sostituzione dello scambiatore stesso.

4.6 Nessun corrispettivo o rimborso di qualsiasi natura è dovuto dal FORNITORE DI CALORE al CLIENTE per la permanenza dell'IMPIANTO sulla/e proprietà del CLIENTE e/o su beni di cui egli abbia la legittima disponibilità.

#### **Articolo 5 - Fornitura energia termica**

5.1 Il FORNITORE DI CALORE fornirà al CLIENTE durante tutto l'anno energia termica sotto forma di acqua calda ad una temperatura di mandata compresa tra i 70 °C e i 90 °C. La temperatura di ritorno dovrà essere la più bassa possibile, ma non superiore a 55 °C. Il CLIENTE si impegna a mantenere sul

lato primario una temperatura di ritorno non superiore a 55 °C (cinquantacinque gradi Celsius), e si impegna, a tal fine, ad adottare, sul lato secondario quindi sul proprio impianto, adeguati provvedimenti.

5.2 L'energia termica è a disposizione tutto l'anno in quanto utilizzata anche per la produzione di acqua calda sanitaria. Il CLIENTE è responsabile del rispetto delle normative vigenti in materia di orari e periodi di riscaldamento.

5.3 L'energia termica fornita può essere utilizzata solamente per lo scopo previsto nel presente CONTRATTO.

5.4 Ogni modifica nell'utilizzo dell'energia termica deve essere preventivamente autorizzata dal FORNITORE DEL CALORE.

5.5 Il FORNITORE DI CALORE si riserva la facoltà di modificare a proprio giudizio gli orari dei periodi di riscaldamento comunicati dal CLIENTE, anticipandoli o posticipandoli fino a 30 minuti.

### **Articolo 6 - Sospensioni – Interruzioni - Riduzioni**

6.1 Dovesse il FORNITORE DI CALORE, per cause di forza maggiore o per altri motivi non prevedibili e non evitabili con normali mezzi, essere impedito totalmente o parzialmente nella produzione, trasmissione o consegna dell'energia termica, esso sospenderà o ridurrà la fornitura fino alla rimozione degli ostacoli o dei guasti.

6.2 Il FORNITORE DI CALORE si obbliga a ripristinare la fornitura interrotta a causa di eventi elencati all'art. 6.1 nel minor tempo possibile.

6.3 Nel caso di una prolungata persistente interruzione della fornitura di calore il CLIENTE ha la responsabilità e l'onere di adottare, eventualmente in accordo con il FORNITORE DI CALORE, gli opportuni provvedimenti per evitare o ridurre eventuali danni a cose e/o a persone.

6.4 Il FORNITORE DI CALORE può interrompere temporaneamente la fornitura di energia termica per l'esecuzione dei lavori necessari al funzionamento dell'IMPIANTO. Tali interruzioni sono da mettere in atto solo dopo aver adeguatamente preavvisato il CLIENTE del periodo di interruzione, salvo il caso di imminente pericolo o in caso di forza maggiore.

6.5 Il FORNITORE DI CALORE è autorizzato a sospendere la fornitura di energia termica con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, se il CLIENTE, malgrado diffida scritta non rispetti le condizioni contrattuali concordate, in particolare se: non paga le fatture scadute; preleva devia o utilizza in violazione del presente CONTRATTO l'energia termica, modifica l'IMPIANTO del FORNITORE DI CALORE senza il consenso scritto dello stesso, compreso anche un eventuale danneggiamento o allontanamento di parti dell'IMPIANTO; pregiudica il funzionamento del contatore; non ottempera alla richiesta del FORNITORE DI CALORE di rimuovere una modifica all'IMPIANTO, effettuata in violazione del CONTRATTO; rifiuta agli incaricati del FORNITORE DI CALORE l'accesso alle sottostazioni d'utenza, o l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all'IMPIANTO. Il FORNITORE DI CALORE è autorizzato a riattivare la fornitura di energia termica, interrotta per i suddetti motivi, soltanto dopo la completa cessazione delle cause che hanno portato alla sospensione della fornitura e dopo il rimborso dei relativi costi, nonché pagamento degli eventuali arretrati.

6.6 Nei casi previsti dal presente articolo, il CLIENTE non avrà diritto di pretendere dal FORNITORE DI CALORE alcuna somma a titolo di risarcimento danni.

### **Articolo 7 - Impianto di allacciamento**

7.1 Per l'attivazione della fornitura di energia termica è necessario che vi sia già un IMPIANTO installato all'interno dell'IMMOBILE DEL CONTRATTO del CLIENTE.

7.2 L'IMPIANTO è stato installato e mantenuto in efficienza in nome e per conto del FORNITORE DI CALORE. L'IMPIANTO comprende le tubazioni di allacciamento lato primario (tubazione di mandata e di ritorno e cavi per la trasmissione dei dati) tra le tubazioni principali della rete di teleriscaldamento e la sottostazione d'utenza, e la sottostazione d'utenza stessa. Il punto di consegna dell'energia termica si trova immediatamente a valle delle giunzioni filettate lato secondario dello scambiatore di calore.

7.3 Il CLIENTE ha il compito di provvedere a proprie spese, affinché il locale dov'è installata la sottostazione d'utenza sia adeguatamente dimensionato, che vi sia la necessaria aerazione, fornitura di energia elettrica, drenaggio dell'acqua e protezione dal gelo. L'IMPIANTO rimane di proprietà del FORNITORE DI CALORE. I costi per l'installazione e la manutenzione di tutte le parti dell'impianto secondario del CLIENTE, a partire dal punto di consegna dell'energia termica come sopra definito, sono a carico del CLIENTE.

7.4 La sottostazione d'utenza è installata in un vano che deve essere accessibile in ogni momento da parte del personale o dalle imprese incaricate dal FORNITORE DI CALORE. Nel caso in cui questo non fosse possibile, il CLIENTE si impegna a consentire, in ogni momento, al personale del FORNITORE DI CALORE o alle imprese da esso incaricate, l'accesso ai propri locali, per effettuare le necessarie letture, controlli e lavori alle apparecchiature di misura ed all'IMPIANTO così come le necessarie verifiche dell'IMPIANTO.

### **Articolo 8 - Misuratore e misurazione dell'energia termica**

8.1 L'energia termica fornita viene misurata esclusivamente attraverso contatori di energia termica installati e tarati dal FORNITORE DI CALORE.

8.2 Tipo, modello e dimensione, nonché l'eventuale sostituzione del contatore sono decisi dal FORNITORE DI CALORE. Manipolazioni e/o danneggiamenti dei misuratori e prelievi di energia termica con elusione degli strumenti di misura saranno perseguiti ed autorizzeranno il FORNITORE DI CALORE alla stima del consumo non misurato, alla interruzione della fornitura di energia termica ed al recesso dal CONTRATTO.

Eventuali sigilli o piombi applicati dal FORNITORE DI CALORE non possono essere rimossi o danneggiati. L'eventuale infrazione sarà sanzionata immediatamente e comporterà il diritto del FORNITORE DI CALORE di risolvere il contratto. Il CLIENTE è tenuto a denunciare tempestivamente per iscritto al FORNITORE DI CALORE eventuali danni da esso causati e/o danni causati da terzi alla sottostazione d'utenza e/o all'IMPIANTO.

8.3 Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il FORNITORE DI CALORE ricostruirà i consumi per il periodo compreso fra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvederà alla sua sostituzione. Se il momento del guasto o della rottura non è determinabile con certezza, il FORNITORE DI CALORE ricostruirà i consumi per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti dalla data di sostituzione del gruppo di misura. Il FORNITORE DI CALORE provvederà alla ricostruzione effettiva del consumo sulla base dei dati storici del triennio precedente o, in difetto, del minor periodo di durata del rapporto per cui sono disponibili i dati, provvedendo successivamente alla rettifica della fatturazione. In assenza di dati storici, il FORNITORE DI CALORE calolerà il consumo in base alla media riscontrata nella categoria di appartenenza del CLIENTE.

8.4 In caso di contestazioni sulla misurazione dei consumi, il CLIENTE ha il diritto di richiedere al FORNITORE DI CALORE una verifica del gruppo di misura in contraddittorio. Il gruppo di misura sarà considerato difettoso nel caso si riscontrino errori superiori al +/- 2% (due per cento). Il costo delle operazioni di verifica, comprendenti anche le spese relative al personale, ai trasporti, ed all'eventuale nuovo gruppo di misura, sarà a carico del CLIENTE nel caso in cui l'errore rientri nei predetti limiti di tolleranza, in caso contrario sarà a carico del FORNITORE DI CALORE. In tutti i casi non saranno corrisposti al CLIENTE indennizzi e/o interessi sui conguagli.

8.5 L'unità di misura della quantità di energia termica fornita indicata dal misuratore è il chilowattora (kWh) o il megawattora (MWh).

### **Articolo 9 - Impianto di regolazione**

9.1 La sottostazione d'utenza messa a disposizione dal FORNITORE DI CALORE per la durata del CONTRATTO comprende la regolazione della sottostazione d'utenza stessa nonché la possibilità di allacciare più circuiti del CLIENTE.



9.2 L'allacciamento all'impianto di regolazione nonché tutti i servizi non espressamente descritti nel presente contratto sono a carico del CLIENTE.

### **Articolo 10 - Prezzo dell'energia termica**

10.1 Per l'energia termica consegnata sarà convenuto il prezzo secondo l'allegato B del presente CONTRATTO, salvo eventuali accordi particolari con il CLIENTE. A tale importo devono essere aggiunte imposte ed altri oneri previsti dalla normativa vigente.

10.2 Il CLIENTE dichiara di aver preso visione e di essere informato sul prezzo applicato alla fornitura di energia termica e del suo aggiornamento (pubblicato sul sito internet [www.alperia.eu](http://www.alperia.eu)), salvo eventuali accordi particolari con il CLIENTE.

10.3 Le spese straordinarie, dettagliate nell'allegato documento "costi accessori" saranno fatturate al CLIENTE.

### **Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti**

11.1 La base per la fatturazione della quantità di energia termica fornita dal FORNITORE DI CALORE al CLIENTE risulta dal conteggio delle letture del contatore.

11.2 Il contatore sarà letto per via telematica dal FORNITORE DI CALORE. Il consumo fatturato corrisponde quindi sempre al consumo effettivo, salvo malfunzionamento o blocco del sistema di misurazione o in altri casi in cui il FORNITORE DI CALORE risulti impossibilitato ad effettuare la lettura e/o utilizzare il dato di lettura.

11.3 La fatturazione sarà mensile o bimestrale a discrezione del FORNITORE DI CALORE.

11.4 Il CLIENTE si impegna a pagare le fatture alla scadenza. La relativa scadenza nonché le modalità di pagamento saranno indicate in fattura.

11.5 Nel caso in cui la fattura emessa da TELERISCALDAMENTO SILANDRO non venga saldata entro il termine sopra indicato, il CLIENTE sarà assoggettato ad un interesse di mora - calcolato su base annua - pari al Tasso Legale per i primi 10 giorni di ritardo ed al Tasso Ufficiale di Riferimento (già T.U.S.) maggiorato di 3,5 punti percentuali per i successivi giorni. Se il CLIENTE dovesse pagare l'importo dovuto è obbligato ad inviare entro 24 ore dal pagamento al FORNITORE DI CALORE a mezzo Fax o e-mail, copia del pagamento.

11.6 Eventuali reclami relativi ad una fattura sono da comunicare entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura stessa.

### **Articolo 12 - Garanzie di Pagamento**

12.1 Salvo che i pagamenti delle fatture siano effettuati mediante ordine diretto SEPA, TELERISCALDAMENTO SILANDRO si riserva la facoltà di chiedere al CLIENTE il versamento tramite addebito sulla fattura di un importo cauzionale pari a 7,00 Euro per ogni kW di potenza contrattuale. L'importo cauzionale verrà restituito successivamente alla risoluzione del presente CONTRATTO con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati. Qualora nel corso della durata del presente CONTRATTO l'importo cauzionale sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE DI CALORE, (ad esempio a compensazione di fatture non pagate) il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo. Il deposito cauzionale è fruttifero e matura gli interessi legali.

12.2 Il FORNITORE DI CALORE potrà richiedere al CLIENTE il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'importo cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute (ad esempio per aumento della potenza contrattuale), mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.

### **Articolo 13 - Inizio e durata del CONTRATTO**

13.1 Il presente CONTRATTO acquista efficacia dalla data di ricezione da parte del CLIENTE del documento e/o della comunicazione di accettazione del FORNITORE DI CALORE, oppure dal momento in

cui il FORNITORE DI CALORE avrà posto in essere un comportamento concludente nei confronti del CLIENTE (data di inizio della fornitura di calore).

13.2 Il FORNITORE DI CALORE si riserva la facoltà di non accettare la proposta contrattuale di fornitura, in particolare modo nel caso in cui non risultino ancora stati pagati importi scaduti relativi all'impegno di allacciamento con FORNITORE DI CALORE.

13.3 La durata del CONTRATTO è definita nell'allegato B (condizioni economiche).

13.4 In caso di trasferimento o comunque di abbandono dei locali serviti, il Cliente è tenuto a darne disdetta. Tuttavia, il CONTRATTO cessa anche quando, senza che vi sia stata disdetta formale del Cliente precedente, altri facciano richiesta di sottoscrivere un CONTRATTO per la medesima fornitura purché il subentrante dimostri – sotto la propria responsabilità – da quale titolo legale derivi la disponibilità dell'immobile servito.

13.5 Al CLIENTE è vietata la cessione del contratto.

13.6 Il FORNITORE DI CALORE può cedere il presente contratto a società facenti parte del Gruppo Alperia, intendendosi per tali tutte le società direttamente o indirettamente partecipate da Alperia SpA. La cessione non comporterà variazioni delle condizioni praticate al CLIENTE.

#### **Articolo 14 - Risoluzione del CONTRATTO e diritto di recesso**

14.1 Salvo il disposto di cui all'art. 1453 C.C. e ss., le parti sono autorizzate a risolvere il presente CONTRATTO con effetto immediato per i seguenti motivi:

- a) per l'apertura di un procedimento fallimentare nei confronti dell'altra parte contrattuale;
- b) per forza maggiore, che provoca la definitiva cessazione dell'esercizio della centrale di teleriscaldamento o l'impossibilità del ritiro dell'energia termica da parte del CLIENTE. In quest'ultimo caso il CLIENTE non può vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del FORNITORE DI CALORE.

14.2 Il FORNITORE DI CALORE può recedere dal CONTRATTO senza preavviso dopo 30 giorni dalla sospensione della fornitura nei casi in cui:

- a) l'impianto secondario del CLIENTE non rispetti più le norme tecniche sulla sicurezza degli impianti;
- b) a causa dell'impianto secondario del CLIENTE non adeguato, si manifesti un pericolo reale ed immediato per la sicurezza della distribuzione dell'energia termica;
- c) sia stato modificato l'IMPIANTO del FORNITORE DI CALORE senza il consenso scritto dello stesso;
- d) il gruppo di misura sia stato dolosamente alterato o manomesso;
- e) sia stato rifiutato agli incaricati del FORNITORE DI CALORE l'accesso alle sottostazioni d'utenza, o per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all'IMPIANTO;
- f) sia mancato il pagamento di somme dovute al FORNITORE DI CALORE e sia trascorso il periodo di preavviso comunicato con lettera raccomandata o PEC;
- g) l'energia termica sia stata prelevata, deviata o utilizzata in violazione del presente CONTRATTO.

14.3 Trascorso il primo anno contrattuale, il FORNITORE DI CALORE potrà recedere in qualsiasi momento dal CONTRATTO con un preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi.

14.4 Il CLIENTE, che ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. 206/2005 può essere definito come consumatore, può recedere dal CONTRATTO entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del CONTRATTO senza oneri e motivazioni a mezzo di comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo del CLIENTE di pagare l'energia termica fornita fino al momento di efficacia del recesso.

14.5 Trascorso il termine di 14 (quattordici) giorni e trascorso il primo anno contrattuale, il CLIENTE, che ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. 206/2005 può essere definito come consumatore, ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal CONTRATTO con un preavviso di almeno 2 (due) mesi.

14.6 Il cliente professionista (ex art. 3, co. 1, lett. c, d.lgs. 206/2005), trascorso il primo anno contrattuale, può recedere dal CONTRATTO con un preavviso di almeno 2 (due) mesi.

14.7 Il recesso sarà comunicato a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo PEC. Il termine, salvo



quanto previsto dall'art. 14.4, decorre a partire dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione del recesso da parte del FORNITORE DI CALORE o del CLIENTE.

14.8 Il CLIENTE, che ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. 206/2005 può essere definito come consumatore, può recedere dal CONTRATTO con un preavviso di almeno dieci giorni, se il prezzo finale dell'aggiornamento ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato B, dovesse essere eccessivamente elevato rispetto a quello precedentemente in vigore.

### **Articolo 15 - Comunicazioni**

Per le finalità del presente CONTRATTO ed eccetto ove diversamente specificato, tutte le comunicazioni devono essere inoltrate rispettivamente agli indirizzi definiti nel CONTRATTO. Le richieste di informazioni i reclami e comunque tutte le comunicazioni del Cliente a TELERISCALDAMENTO SILANDRO sono da inviare alla sede legale del FORNITORE DI CALORE o agli indirizzi indicati in fattura.

### **Articolo 16 - Responsabilità**

16.1 Il FORNITORE DI CALORE risponde solo per danni diretti causati con dolo o colpa grave, che derivano dalla esistenza e dall'esercizio dei propri impianti. Inoltre il CLIENTE è pienamente responsabile nei confronti del FORNITORE DI CALORE, per qualunque danno e costo, anche di natura fiscale, causato da dichiarazioni e/o dati e/o altro omessi e/o forniti in maniera errata e/o parziale o che non hanno potuto essere aggiornati a causa di mancata e/o parziale comunicazione da parte del CLIENTE.

### **Articolo 17 - Domicilio e diritto applicabile**

17.1 IL CLIENTE e IL FORNITORE DI CALORE eleggono domicilio per tutti gli effetti del CONTRATTO rispettivamente presso la propria residenza o sede legale.

17.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere con un CLIENTE professionista (ex art. 3, co. 1, lett. c, d.lgs. n. 206/2005) in merito all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia o alla risoluzione del CONTRATTO e dei relativi allegati, è competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.

17.3 Il presente CONTRATTO è soggetto alla legge italiana.

### **Articolo 18 - Disposizioni finali**

18.1 In caso di sopravvenute modifiche di disposizioni normative o di esigenze di servizio, il FORNITORE DI CALORE potrà unilateralmente modificare e/o integrare le condizioni del presente CONTRATTO, dandone comunicazione scritta al CLIENTE per raccomandata o PEC-mail o nelle altre forme previste dalla normativa vigente con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Le anzidette modifiche e/o integrazioni avranno efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo, fermo restando la facoltà del CLIENTE di recedere dal CONTRATTO entro il giorno in cui avranno efficacia le predette modifiche e/o integrazioni.

18.2 Il presente CONTRATTO costituisce la manifestazione integrale degli accordi conclusi tra le parti su tale oggetto. Se alcune condizioni del presente CONTRATTO dovessero risultare parzialmente o totalmente prive di efficacia, l'efficacia delle restanti condizioni o parte delle medesime rimane invariata. Le parti contrattuali sostituiranno le condizioni prive di efficacia oppure le parti di esse inefficaci con una clausola, la quale per risultato corrisponde al meglio alla volontà giuridica ed economica della parti contrattuali.

18.3 Tutte le modifiche ed i supplementi a questo CONTRATTO, compreso la modifica di tale clausola, che prevede la forma scritta, necessitano, a pena di nullità, della forma scritta.

## ALLEGATO B

### CONDIZIONI ECONOMICHE

#### Art. 1. Prezzo dell'energia termica

- 1.1. Alla fornitura di energia termica effettuata dal FORNITORE DI CALORE al CLIENTE troverà applicazione il prezzo esplicito nell'art. 2 del presente allegato B.
- 1.2. Tutti gli importi indicati nel presente CONTRATTO si intendono al netto dell'IVA ed altri oneri dovuti in base alla normativa vigente.
- 1.3. Il prezzo dell'energia termica potrà essere aggiornato dal FORNITORE DI CALORE previa comunicazione scritta al CLIENTE.
- 1.4. Nel caso in cui le condizioni economiche subiscano variazioni retroattive a causa di sopravvenute normative e quindi si riferiscano al consumo di energia termica già fatturato, il FORNITORE DI CALORE potrà esigere retroattivamente il pagamento del conguaglio dovuto in base a tali variazioni.

#### Art. 2. Struttura del prezzo

- 2.1. Attualmente la struttura del prezzo è costituita solo da una quota variabile.
- 2.2. Il prezzo non comprende l'IVA ordinaria o agevolata.
- 2.3. La quota variabile del prezzo è la seguente: 0,12359 €/kWh
- 2.4. Il prezzo del calore non tiene conto delle deduzioni relativamente a contributi ed incentivi legali ai sensi della normativa vigente.
- 2.5. Il FORNITORE DI CALORE potrà modificare la struttura del prezzo applicando ed aggiornando una quota fissa dandone preventiva comunicazione scritta al CLIENTE.

#### Art. 4. Durata del CONTRATTO

Il CONTRATTO avrà durata di 1 (un) anno dalla sua efficacia. Al termine della durata annuale il contratto si rinnova tacitamente a tempo indeterminato a meno che una delle parti non ne dia disdetta scritta mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza.